

semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale, sembra indicare qualche principio o criterio (peraltro in maniera del tutto implicita).

Molti articoli del provvedimento sui quali avevamo manifestato perplessità e formulato rilievi critici nel corso dell'esame sono stati modificati e poi integrati. Mi voglio soffermare ancora soltanto sull'articolo 15, che prevede la delega al Governo per l'attuazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e alle condizioni di lavoro.

Si tratta di dare attuazione alla direttiva n. 73 del 2002, che ha profondamente innovato una vecchia direttiva, la n. 207 del 1976. Anche qui la delega, nella parte riguardante i principi e i criteri direttivi, si limita a riprodurre i contenuti della direttiva, senza dettare veri e propri principi e criteri direttivi. Peraltro, le novità introdotte dalla direttiva vengono recepite soltanto parzialmente.

Al comma 1, nell'elencare le aree nelle quali occorre garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento, non si fa esplicito riferimento alla promozione, come fa invece l'articolo 3 della direttiva.

Nel definire le molestie, si fa riferimento ad un comportamento indesiderato posto in essere per ragioni connesse al sesso, che persiste anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo, mentre la direttiva si limita a definire le molestie, senza fare riferimento al comportamento di contrasto assunto dalla vittima.

Si prevede la generalizzata applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, omettendo ciò che è previsto dal paragrafo 6 del nuovo articolo 2 della direttiva, che demanda agli Stati membri la facoltà di stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica specifica di un sesso non costituisca discriminazione laddove, per la particolare natura delle attività lavorative o per il contesto in cui esse vengono espletate, tale

caratteristica costituisca un requisito essenziale o determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa (purché l'obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato).

Manca inoltre qualsiasi riferimento all'attuazione di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 della direttiva, che potrebbe essere utilmente introdotto, almeno al fine di prevedere il coordinamento delle disposizioni nazionali già vigenti con la direttiva stessa. Poiché mi sembrano del tutto pertinenti, rinvio alle pagine nn. 94, 95 e 96 del dossier della Camera n. 340 del 17 febbraio 2002, dove vengono analiticamente messi in luce tutti gli aspetti innovativi della direttiva in questione che non sono stati recepiti.

La relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea è apparsa carente in diversi punti. In particolare, come è stato detto, appare significativo il fatto che, in relazione ai dati sullo stato di conformità dell'ordinamento italiano al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione, il Governo si sia limitato a fornire soltanto i dati complessivi sul numero di procedimenti di infrazione senza dare indicazioni in merito agli stessi procedimenti. Ciò appare rilevante anche in relazione alla legge comunitaria attualmente in discussione, il cui scopo sarebbe proprio quello di conformare l'ordinamento italiano alle nuove direttive comunitarie, al fine di non incorrere in inadempimenti e, dunque, in procedure di infrazione.

Alcuni articoli, come ad esempio l'articolo 10, in materia di prodotti fitosanitari, vengono giustificati, nella relazione al disegno di legge comunitaria, con la necessità dovuta alla pendenza di una procedura di infrazione in corso e non si considera che vi sono altre procedure di infrazione aperte contro l'Italia, rispetto alle quali non viene data notizia nella relazione né vi si provvede nel disegno di legge comunitaria. Significativo appare anche il fatto che, rispetto agli altri anni, la relazione non dà alcuna indicazione relativamente alle direttive già attuate, con

l'indicazione dei rispettivi decreti di recepimento, come previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge La Pergola.

Visto che l'esame della relazione annuale si inserisce, come è stato sottolineato dal relatore, in un momento unitario di riflessione e di valutazione parlamentare delle tematiche comunitarie e che vi è l'opportunità di intervenire con efficacia e tempestività nella cosiddetta fase ascendente — ossia di formazione delle decisioni comunitarie — si tratta di cogliere questa opportunità per incidere sulle posizioni che l'Italia assumerà nelle sedi europee. Si tratta cioè di dare un segnale chiaro dell'interesse e della capacità del Parlamento di inserirsi con decisione nella definizione degli indirizzi da esprimere sulle future priorità dell'Unione e sulla posizione del nostro paese.

Ciò considerato, vorrei soffermarmi sulla questione delle infrastrutture degli assi di comunicazione. Il ministro Buttiglione, in diverse occasioni, ha sottolineato l'impegno del Governo e suo personale con riferimento al tema delle infrastrutture. A dire il vero, comincia a farsi strada la consapevolezza che gli assi di comunicazione (sia il corridoio 5 che garantirebbe, a sud delle Alpi, un'importante via di accesso diretto all'Europa centro orientale e alle comunità degli Stati indipendenti, sia il corridoio 8, che collega la parte sud dei Balcani), sono per noi scelte vitali senza le quali saremmo tagliati fuori dai grandi traffici. Tuttavia, proprio alla vigilia del semestre italiano di Presidenza, il nostro impegno rischia di restare generico e rituale, qualche volta retorico se penso ai riferimenti del ministro Lunardi, nel corso di una recente audizione alla Camera, alla via Pomezia e alla via Ignazia, che sarebbero, a suo dire, sovrapponibili agli attuali corridoi 8 e 5.

Spesso, si enfatizzano i costi dell'allargamento, come se le ulteriori riforme istituzionali o l'esigenza di cambiare la politica agricola e quella strutturale non fossero comunque necessarie anche se l'Unione non si espandesse. Si parla poco, invece, dei benefici che l'allargamento porterà ai cittadini dell'Unione. Varrebbe la

pena soffermarsi su questi vantaggi: anzitutto la stabilità politica ed istituzionale che deriva dall'aver accettato e praticato la democrazia liberale ed il rispetto dei diritti umani come richiesto dai criteri di ammissione fissati a Copenaghen nel 1993; inoltre la stabilità finanziaria e la certezza dei diritti di proprietà. In questi anni, i paesi dell'est sono stati quasi immuni dalle crisi finanziarie delle altre aree emergenti — l'Asia e l'America latina — e i nodi di investimento occidentale all'est sono stati completamente tutelati e nulla assicura che questo proseguirebbe anche con uno stop indefinito all'allargamento. La stabilità finanziaria e gli afflussi di capitale hanno sostenuto una rapida crescita economica nei paesi candidati ben superiore a quella dell'Unione nel decennio scorso e anche se il loro PIL è oggi solo il 6 per cento dell'Unione dei 15, il loro contributo alla crescita europea non è trascurabile e, anche a seguito di tale crescita, l'interscambio commerciale dell'Unione a 15 è un saldo ampiamente positivo. Per l'Italia poi tale interscambio è positivo anche nei settori del *made in Italy* e per le nostre imprese investire nei paesi del centro europa ha significato ridurre i costi di produzione fino al 50 per cento, delocalizzando le fasi a più alta intensità di lavoro, ma questo ha consentito, anche a queste imprese, di affrontare la concorrenza dei produttori asiatici, mantenendo, nel nostro paese, le fasi di progettazione e *design*, le fasi direzionali e ad alta intensità di capitale.

Questa positiva propensione di sviluppo di queste aree sarà ulteriormente accentuata dal processo di integrazione europea, ma la presenza del nostro paese in queste aree vicine risulta ostacolata anche da una forte carenza di collegamenti diretti con queste aree, sia stradali sia ferroviari, che, invece, sono disponibili a nord delle Alpi per gli altri partner europei, senza contare che l'allargamento comporterà un aumento esplosivo dei flussi di trasporto nei nuovi Stati membri e soprattutto nelle nostre aree frontaliere.

La crescita economica si tradurrà quasi automaticamente in un aumento delle esi-

genze di mobilità, stimato attorno al 38 per cento per le merci e al 24 per cento per i viaggiatori, e la saturazione dei grandi assi, l'accessibilità alle regioni periferiche, anche a quelle ultraperiferiche, e l'ammodernamento delle infrastrutture dei paesi candidati renderanno necessari massicci investimenti.

Le misure proposte dal Libro bianco « *La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte* », approntato dalla Commissione europea il 12 settembre 2001, costituiscono una prima tappa verso un trasporto sostenibile, una tappa importante.

E conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Göteborg, la Commissione propone di « concentrare l'aggiornamento degli orientamenti comunitari sull'eliminazione delle strozzature nella rete ferroviaria, sull'andamento di itinerari prioritari, per assorbire i flussi generati dall'allargamento, soprattutto nelle regioni frontaliere, e migliorare l'accessibilità delle regioni periferiche ». Ma non è un mistero per nessuno che, tra i progetti prioritari proposti nel Libro bianco, non figura l'asse multimodale che va da Lione a Kiev e che fa da spina dorsale alla nostra *ostpolitik*, ossia ad una politica estera mirata alla valorizzazione della posizione economica del nostro paese. Non è un mistero per nessuno che la Commissione intende, invece — cito testualmente —, facilitare la costituzione di un nuovo asse ferroviario, da ovest a est, a grande capacità per le merci e per i passeggeri da Stoccarda a Monaco a Salisburgo a Vienna. Questo progetto comprende 780 chilometri di strada ferroviaria da adattare o costituire per l'alta velocità, nonché linee da destinare al trasporto merci.

Nella prospettiva dell'allargamento, esse potrebbero essere estese verso Budapest, Bucarest e Istanbul. Inoltre, prosegue il Libro bianco, una volta entrata in servizio la linea tra Stoccarda e Mannheim, il prolungamento dell'attuale TGV-Est, che collega Parigi a Mannheim, via Strasburgo, costituirà un corridoio transeuropeo ferroviario continuo da Parigi a Vienna.

Ora, va da sé che la carenza e l'inefficienza delle infrastrutture viarie e ferroviarie lungo il Corridoio 5 e di parte di quelle riguardanti la direttrice da sud a nord, oltre a provocare una consistente deviazione dei traffici da ovest ad est, a nord delle Alpi, contribuirebbe, in tal modo, a disincentivare il traffico oltremare dei paesi dell'Europa centrale ed orientale verso i porti dell'alto Adriatico, limitando la loro possibilità di sviluppo ed anche la frequenza di linee marittime regolari nell'Adriatico.

L'imminente allargamento dell'Unione europea all'Europa centrale ed orientale pone, dunque, in primo piano due esigenze: da un lato, quella del rafforzamento dello sviluppo qualitativo delle comunicazioni all'interno dell'Unione e, dall'altro, quello di programmare, in una situazione di forti carenze delle vie d'accesso ferroviarie e stradali, il miglioramento e la realizzazione di nuovi collegamenti tra l'UE e l'area di futura integrazione. Come tutti sanno, il nostro paese si trova svantaggiato nei confronti dei nostri partner comunitari posti a nord delle Alpi sia per le disfunzioni ancora presenti nel nostro sistema di trasporti interno sia per le difficoltà storicamente esistenti nei nostri collegamenti ad est ed a sud-est (aggravate dal ritardo con cui, rispetto, per esempio, all'Austria ed alla Germania, il nostro paese ha iniziato ad affrontarle).

Ora, lo squilibrio già rilevabile nella qualità delle vie di accesso all'area danubiano-balcanica rispetto agli altri partner comunitari potrebbe aggravarsi, accentuando un elemento di minor competitività del paese su quei mercati. Dunque, è proprio sulla realizzazione e sul miglioramento di questi corridoi — e, prioritariamente, su alcuni parti di essi — che dovrebbe essere sviluppata una più ampia e concreta attività di politica economica estera, per così dire, da parte dell'Italia. Ciò implica l'intervento, in differenti forme, anche su infrastrutture che sono poste al di fuori delle frontiere nazionali, ma che non sono poste al di fuori dell'economia italiana, e la scelta di cooperare con alcuni partner su certe direttrici

dei traffici e nell'organizzazione logistica degli stessi. Le tratte collocate in Slovenia ed in Ungheria non sono meno importanti di quelle interne, proprio per l'indispensabile funzione di connessione. Non basta, infatti, migliorare i collegamenti nel nostro paese se, oltre frontiera, non riusciamo a raggiungere quei mercati in rapida crescita. Senza contare che vi è il rischio concreto che la Slovenia si colleghi all'Europa passando per l'Austria e la Germania e tagliando fuori l'Italia e le regioni frontaliere.

L'Italia, alla quale spetta la Presidenza dell'Unione nel prossimo semestre, ha l'occasione di favorire l'avanzamento dei dossier TEN-T all'interno delle istituzioni europee, favorendo lo sbocco della lista dei nuovi progetti prioritari che verrà decisa all'interno del gruppo ad alto livello presieduto da Van Miert entro il 2004 e prevedendo nuove misure per il finanziamento delle grandi opere infrastrutturali.

Se questo è lo scenario nel quale si gioca la partita della competitività dell'integrazione del nostro sistema, ma anche dell'assetto economico e politico dell'Europa che sarà, al termine del processo di allargamento, dell'Europa che verrà, è necessario non lasciare ulteriore spazio a tentennamenti o a rinvii di decisioni ed è necessario, concretamente, incentivare almeno la realizzazione del collegamento autostradale, quanto meno fino a Maribor, ed assumere ogni iniziativa idonea a sollecitare e promuovere un sostegno congiunto dell'Italia e dell'Unione nei confronti di Slovenia ed Ungheria al fine di ottenere il mantenimento degli attuali programmi di realizzazione del sistema autostradale da Maribor al lago Balaton ed a Trieste, oggi oggetto di continui rinvii.

Rammento, inoltre, che il pessimo *track record* del PIL italiano dal 1992 ad oggi giustifica ampiamente una iniezione di spesa pubblica sostenuta da aiuti comunitari, così come brillantemente — l'ha ricordato il relatore — hanno fatto, nel recente passato, Spagna, Portogallo, Irlanda e Grecia.

La paralisi globale che affligge il sistema dei trasporti italiano passa, quindi,

attraverso una vigorosa ripresa di spesa — io dico pubblica, visto che il *project financing* si è finora rivelato una chimera — una spesa infrastrutturale ed un altrettanto forte investimento nelle tecnologie telematiche per ottimizzare i flussi di traffico dati i vincoli infrastrutturali esistenti.

La Presidenza italiana dell'Unione cade in un semestre decisivo: l'Italia potrebbe diventare cerniera tra le esigenze dei paesi più piccoli e le posizioni di Francia e Germania; dovrebbe guidare l'Europa fuori dalla crisi irachena, verso una politica estera e di difesa europee, le uniche in grado di tutelare davvero i più piccoli; potrebbe includere nell'agenda, a partire dall'esame della PAC, nell'autunno prossimo, una discussione delle politiche distributive dell'Unione che è nel nostro interesse, tanto che, se non apportiamo correttivi, diventeremo ben presto il secondo contribuente netto al bilancio dell'Unione.

Invece c'è il rischio che l'Italia si prepari al semestre unicamente con veti che difendono gli interessi di breve periodo dei nostri trasportatori ed agricoltori (lascio perdere le polemiche distruttive di queste settimane, ma che sono altrettanto problematiche per l'approccio al semestre). Se così fosse sarebbe un errore al quale occorre porre rimedio fin d'ora, fin dalla discussione che il Parlamento avvia in questa sessione straordinaria (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e, pertanto, dichiaro chiusa la discussione congiunta sulle linee generali.

**(Repliche dei relatori e del Governo  
— A.C. 3618)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore sul disegno di legge comunitaria, onorevole Di Teodoro.

ANDREA DI TEODORO, *Relatore sul disegno di legge n. 3618*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente. Vorrei sol-

tanto specificare che, relativamente all'articolo 15 che il collega Maran richiamava nel suo intervento — l'articolo relativo al recepimento della direttiva sulla parità di trattamento tra uomini e donne sui luoghi di lavoro —, molti dei rilievi da lui fatti sono stati superati mediante l'accoglimento di emendamenti nell'esame in Commissione. Quindi, in realtà, è già stata data soddisfazione ad alcune delle osservazioni da lui fatte.

Poi, per quanto riguarda l'approfondimento sul complesso delle osservazioni che sono state fatte dagli altri colleghi, io penso che si potrà aspettare lo svolgimento del dibattito di domani, con la votazione dei singoli emendamenti. Quindi mi riservo di intervenire nel proseguo del dibattito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore in ordine alla relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, onorevole Strano.

NINO STRANO, *Relatore sul doc. LXXXVII, n. 3*. Signor Presidente, intervengo soltanto per dire che gli interventi sin qui esposti dai colleghi mi pare siano in linea con la relazione sulla partecipazione annuale dell'Italia che rappresenta, sotto l'aspetto della tempestività, vista l'occasione della Presidenza italiana e del programma legislativo *in fieri* della Commissione europea, una occasione da utilizzare. Credo questo sia un obiettivo comune sul quale — come credo di aver capito — non dobbiamo differenziarci, mentre magari su alcune posizioni di merito strettamente politiche le posizioni potrebbero divergere. Abbiamo apprezzato moltissimo il fatto di non aver voluto approfondire alcuni argomenti che potrebbero creare polemiche e di avere invece individuato terreni sui quali intraprendere una politica comune sull'Unione europea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per i programmi della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea per il 2003, onorevole Riccardo Conti.

RICCARDO CONTI, *Relatore per i programmi della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea per il 2003*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire eventualmente domani dopo la presentazione delle risoluzioni e in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, rinuncio alla replica. Il Governo interverrà domani in sede di discussione degli emendamenti con il ministro Buttiglione.

#### **(Annunzio di risoluzioni — A.C. 3618)**

PRESIDENTE. Avverto che sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono state presentate le risoluzioni Strano ed altri n. 6-00066 e Stucchi ed altri n. 6-00067 (*vedi l'allegato A — Risoluzioni sezione 1*).

Avverto altresì che sulla relazione sul programma legislativo della Commissione europea e sul programma operativo del Consiglio dell'Unione europea per il 2003 sono state presentate le risoluzioni Zani ed altri n. 6-00068 e Stucchi ed altri n. 6-00069 (*vedi l'allegato A — Risoluzioni sezione 1*).

A norma dell'articolo 126, comma 7, del regolamento, l'Assemblea sarà chiamata a deliberare su tali risoluzioni nella giornata di domani subito dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria 2003.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

#### **Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.**

PRESIDENTE. Avverto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alla Presidenza il seguente disegno

di legge, che è assegnato, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 1, del regolamento, in sede referente, alla XII Commissione (Affari sociali):

« Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS) » (3961) — *Parere delle Commissioni I e V.*

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-*bis*, comma 1, del regolamento, è altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

**Discussione del disegno di legge: S. 2131 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche (approvato dal Senato) (3916) (ore 16,35).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche.

**(Discussione sulle linee generali — A.C. 3916)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che la VI Commissione (Finanze) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Leo, ha facoltà di svolgere la relazione.

MAURIZIO LEO, *Relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame reca una serie di misure concernenti l'UNIRE, i cosiddetti concessionari delle scommesse ippiche e sportive, e prevede una serie di disposizioni che riguardano il bingo e l'elevazione dell'imposta sui consumi, sui tabacchi, e prevede, inoltre, una norma finale di copertura finanziaria.

Per avere un quadro organico della materia alla nostra attenzione, è opportuno prendere le mosse dalla disposizione contenuta nella legge n. 662 del 1996 che ha rivisto integralmente la disciplina delle scommesse ippiche; in particolare, l'articolo 3, commi 77 e 78, di tale provvedimento ha ridisegnato l'assetto dell'organizzazione e della gestione delle scommesse ippiche, demandando al Ministero dell'economia delle finanze — al tempo in cui la legge fu varata era denominato Ministero delle finanze — e al Ministero per le politiche agricole e forestali l'organizzazione e la gestione delle scommesse stesse. Questi ministeri possono avvalersi, nello svolgimento di tale loro attività, di enti pubblici o di appositi soggetti definiti concessionari. L'ente pubblico istituzionale che è preposto alla vigilanza e all'organizzazione di questo comparto è l'UNIRE.

Il provvedimento attuativo della legge, il decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, reca tutte le disposizioni attuative e applicative relativamente alla gestione delle scommesse ippiche. Bisogna inoltre ricordare due altri importanti provvedimenti che sono intervenuti alla fine del 2001. Mi riferisco, in particolare, al decreto ministeriale del 13 dicembre 2001. Che cosa è accaduto *medio tempore*? È avvenuto che il volume di affari relativo al settore delle scommesse doveva portare, secondo le previsioni formulate in quel provvedimento, un gettito di circa novemila miliardi di lire. Purtroppo, l'entità di questo volume d'affari è stato di gran lunga inferiore per cui, con decreto ministeriale del 28 maggio 2001, sono stati temporaneamente sospesi i termini per il riversamento da parte dei concessionari dell'imposta unica. Ricordo che l'imposta unica, che riguarda questo specifico set-

tore, è disciplinata dal decreto legislativo n. 504 del 1998. Pertanto, si è avuta una sospensione dei termini per il versamento di questa imposta unica all'erario e, come detto, in data 13 dicembre 2001, con un apposito decreto ministeriale, è ripresa la riscossione dell'imposta unica; l'articolo 1 di questo provvedimento ha stabilito che tale imposta dovesse essere versata entro il 17 dicembre 2001.

Di fronte a questo scenario normativo è intervenuto nuovamente il legislatore con l'articolo 8 del decreto-legge n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002. L'articolo 1 di tale legge ha poi rinviato all'emanazione di un decreto interdirigenziale la individuazione dei criteri oggettivi per la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle condizioni economiche e delle relative garanzie per accedere alle concessioni per scommesse ippiche e sportive. Si ricorda che l'organismo preposto alla gestione delle scommesse sportive è il CONI.

In attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 452 del 2001 è stato emanato in data 6 giugno un decreto interdirigenziale, successivamente modificato con un altro provvedimento dell'agosto 2002, che stabilisce che il corrispettivo dovuto al CONI, per le scommesse sportive e per le scommesse ippiche, è pari alla misura della media del prelievo maturato nel 2001.

Va anche ricordato che con l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 209 del 2002, convertito dalla legge n. 265 del 2002, sono stati sospesi fino al 31 gennaio 2003 gli effetti concernenti la cessazione delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, avvenuta a seguito di inadempienze da parte dei concessionari.

Per completezza di trattazione, si ricorda che con la legge finanziaria per l'anno 2003 (segnatamente con l'articolo 8, comma 2) è stata prevista, a favore dei concessionari che non avevano effettuato il versamento dei minimi garantiti e dell'imposta unica, la possibilità di fruire di una dichiarazione integrativa da condono, ver-

sando il 10 per cento dell'ammontare dovuto, salva l'ipotesi in cui fosse già intervenuto un atto di accertamento non definitivo, oppure una sentenza non ancora passata in giudicato, per la quale e nel qual caso si poteva effettuare la definizione sulla base del 30 per cento. Tale disposizione, tuttavia, è stata abrogata da una norma successiva, l'articolo 5-ter del decreto-legge n. 282 del 2002, il quale, entrato in vigore a condono avviato, ha tuttavia previsto che le somme già versate fossero retrocesse a coloro i quali avevano eseguito il pagamento.

Per completare questa disamina generale sulle disposizioni attinenti la specifica materia, va ricordato che i commi dall'8 al 17 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2003 prevedono una serie di disposizioni che riguardano lo specifico comparto; in particolare, vi sono contenute norme che attengono al trasferimento della concessione, alla possibilità di accettazione delle scommesse da non più di due concessionari, alla possibilità di destinare parte dei locali alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché alla possibilità di accedere alle concessioni anche per le società di capitali, in linea con gli orientamenti in sede comunitaria, ed infine alla possibilità di ridurre l'aliquota dell'imposta unica. Va ricordato, infine, che il Senato della Repubblica ha avviato e concluso un'indagine conoscitiva sul settore delle scommesse ippiche, dando indicazione affinché gli organi preposti adottino misure volte alla riduzione delle quote di prelievo statale, nonché alla possibilità per i concessionari in perdita di recedere dalla concessione.

È questo lo scenario nel quale si inserisce il decreto-legge al nostro esame, il quale, come ho ricordato, riguarda una serie di misure specifiche. Le norme che interessano questa disciplina toccano soprattutto l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, in particolare al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, in cui viene prevista, al fine di finanziare tale ente, la possibilità di erogare mutui a condizioni agevolate attraverso la Cassa depositi e prestiti; riguardo

a tali mutui, stimabili in circa 150 milioni di euro, è previsto un contributo in conto interessi, erogato dallo Stato, in misura pari a 3,5 milioni di euro annui, per un lasso temporale decennale; con un apposito decreto ministeriale di attuazione, si provvederà successivamente a disciplinare i tempi di erogazione del contributo.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 1, introdotto in sede di esame da parte del Senato della Repubblica, ha previsto una integrazione al regolamento di attuazione dell'articolo 3, commi 77 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevedendo che l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, nell'ambito della gestione dei laboratori veterinari che si devono occupare della salute degli animali, deve svolgere anche indagini finalizzate ad evitare pratiche di *doping*; in tal senso, è previsto che parte delle risorse che verranno acquisite dall'UNIRE dovranno essere destinate a tale finalità.

Su questo punto, il Comitato per la legislazione ha formulato alcune osservazioni, affermando che si è intervenuto in modo inappropriato, perché sono state apportate modifiche al regolamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 attraverso una legge.

Tuttavia, ciò è già avvenuto in altre occasioni e, sicuramente, potrà poi formare oggetto di correzione, apportando la modifica nella sede propria e, quindi, in un testo legislativo, nei successivi passaggi che potranno essere adottati.

Inoltre, il comma 8 dell'articolo 1 prevede modifiche all'articolo 3, comma 78, della legge n. 662 del 1996, per fare in modo che l'UNIRE possa partecipare a commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli.

Viene, altresì, disposta un'integrazione del comma 78 dell'articolo 3, prevedendo forme di concertazione dell'UNIRE in relazione a procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse, nonché l'accesso di tale ente a tutti i dati concer-

nenti i giochi e le scommesse relativi alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari.

Nella parte del provvedimento sempre riguardante l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine, va ricordato il comma 10 dell'articolo 1, in cui si prevedono disposizioni volte alla gestione delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998. La gestione di queste concessioni in atto è demandata sempre all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine.

Infine, l'UNIRE, in base al comma 11 dell'articolo 1, deve organizzare e gestire l'anagrafe equina nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (il cosiddetto SIAN).

Queste sono le disposizioni del decreto-legge che interessano specificamente l'ente UNIRE.

Inoltre, l'articolo 1, nei commi da 2 a 6, reca una serie di disposizioni riguardanti specificamente i concessionari delle scommesse ippiche e sportive. Tali disposizioni possono venire incontro alle censure mosse da parte degli addetti ai lavori con riferimento alla soppressione della disposizione contenuta nella legge finanziaria, segnatamente all'articolo 8, comma 2 della legge n. 289 del 2002, per effetto del decreto-legge n. 282 del 2002. Consentono, infatti, ai concessionari delle scommesse di diluire nel corso del tempo l'ammontare dovuto all'erario con degli sconti. Ciò è previsto espressamente nel comma 3 dell'articolo 1.

Nello specifico, come ricordato, è stato adottato un decreto interdirigenziale tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle politiche agricole e forestali che ha previsto le modalità per il versamento dei cosiddetti minimi garantiti. Ebbene, in questo decreto interdirigenziale vengono fissate anche le disposizioni riguardanti le modalità e le condizioni per eseguire i versamenti. Se i concessionari non hanno aderito alle condizioni economiche previste dal decreto interdirigenziale del 6 giugno, possono farlo entro il 15 giugno del 2003 versando il 10 per

cento del debito più un importo aggiuntivo di mille euro, nonché l'imposta unica con cadenza rateizzata. Non sono dovuti interessi. Infatti, rispetto al testo del decreto-legge, così come presentato al Senato, in cui era prevista una misura aggiuntiva degli interessi, nel testo licenziato dal Senato è stato eliminato il riferimento agli interessi.

Per quanto riguarda il residuo 90 per cento da versare, nel comma 3 dell'articolo 1 viene stabilito che i concessionari che, ai sensi del comma 2, aderiscono all'accordo previsto dal decreto interdirigenziale, e quelli che hanno già tempestivamente aderito, possono versare il residuo stabilito con una riduzione del 33,3 per cento in otto rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 ottobre 2004.

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede che con decreto interministeriale verranno fissate le date e gli adempimenti conseguenti alla decadenza.

Inoltre, sempre per la parte riguardante specificamente i concessionari del comparto delle agenzie ippiche, si ricorda che i termini per la cessazione del rapporto concessorio sono sospesi, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del provvedimento.

Infine, il comma 6 stabilisce una definizione di un nuovo minimo garantito per il 2003 con riferimento alle scommesse accettate nell'anno precedente con un incremento connesso all'aumento percentuale su base regionale.

Il terzo comparto interessato dal provvedimento in esame è quello della riduzione dell'imposta unica sulle scommesse. Il principio generale già era contenuto nella legge finanziaria del 2003 ed è stato espressamente previsto nell'articolo 1, comma 7, del provvedimento. La riduzione dell'imposta unica è volta a consentire una migliore gestione dei corrispettivi relativi al comparto delle scommesse e, attraverso tale riduzione, si viene incontro alle difficoltà finanziarie incontrate dai concessionari.

Il comma 9 dell'articolo 1 prevede un'estensione della partecipazione al co-

mitato dei giochi, che siede presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un dirigente del Ministero delle politiche agricole e forestali nonché del presidente, o di un suo delegato, dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine con una sorta di potere di veto sulle decisioni riguardanti specificamente il comparto dei cavalli.

Una norma introdotta in sede di esame del Senato riguarda specificamente il bingo. È prevista una disciplina transitoria dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 31 dicembre 2005 relativamente alle modalità ed ai termini di prelievo erariale. Relativamente a tale prelievo, è previsto anche un differimento dei termini per il versamento che potrà avvenire entro 90 giorni dal momento in cui avviene l'acquisto della cartella con riferimento ai primi tre trimestri solari. Con riferimento all'ultimo trimestre solare il versamento deve essere eseguito entro il 15 dicembre. Un punto sul quale, forse, il Governo dovrà dare ulteriori chiarimenti riguarda il periodo che va dal 16 al 31 dicembre. Per tale periodo, non essendovi alcuna previsione normativa, il versamento deve essere eseguito immediatamente. Dunque, lo scenario è abbastanza ben definito alla luce della modifica normativa.

Un altro comparto interessato dal provvedimento riguarda il differimento dei termini per la presentazione del decreto sulle lotterie nazionali istantanee e sulle nuove lotterie. È previsto il differimento dal 31 ottobre al 15 dicembre di ogni anno del termine previsto dalla legge n. 722 del 1955 per la presentazione alle Commissioni parlamentari competenti dell'elenco delle manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali. È, inoltre, previsto un inserimento nella suddetta legge di lotterie diverse da quelle tradizionali. Tali lotterie non devono essere computate nel numero di 12, in aggiunta ad ogni lotteria internazionale, previsto dalla legge del 1955. Il primo provvedimento di istituzione delle nuove lotterie con possibilità di partecipazione mediante strumenti telefonici o informatici è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, il

24 aprile 2003. È, inoltre, prevista la partecipazione a distanza di giochi e scommesse utilizzando, anche in questo caso, lo strumento telematico o la via telefonica. Infine, vi è un differimento del termine per l'aumento dell'imposta di consumi sui tabacchi che doveva essere effettuato entro il 30 aprile. Il decreto-legge, al comma 13-bis dell'articolo 1 prevede la possibilità di aumentare l'imposta di consumo con effetto dal 31 luglio.

Infine, per quanto riguarda la copertura finanziaria, la disposizione relativa è contenuta nel comma 14 dell'articolo 1 ed è ivi stabilito che le maggiori entrate del provvedimento deriveranno dall'indizione di nuove lotterie anche con connessione telefonica o telematica.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**MANLIO CONTENTO,** *Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.* Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Nannicini. Ne ha facoltà.

**ROLANDO NANNICINI.** Onorevoli colleghi, dato che la materia si presenta in un certo senso anche ostica, ritengo indispensabile richiamare alcuni aspetti, come ha fatto il relatore, nonché il quadro legislativo in cui tale provvedimento si inserisce, per comprendere cosa stiamo facendo e come stiamo esaminando questo decreto-legge n. 45, in questo ramo del Parlamento.

Il provvedimento in esame reca disposizioni relative all'UNIRE e alle scommesse ippiche; ciò avviene, come in molti decreti-legge presentati dall'attuale Governo, sotto il segno della blindatura, nel senso che, anche se possiamo sostenere idee o formulazioni, abbiamo la sensazione di non avere da parte del Governo un'accettazione o comunque un metodo di discussione di questo decreto. Questo perché ci si richiama sempre all'urgenza ed anche perché si ritiene opportuno presentare

alcune relazioni tecniche (a tale riguardo, rappresenterò anche le difficoltà di queste relazioni), senza alcuna possibilità di modifica da parte di questo ramo del Parlamento. Infatti, anche in sede di discussione in Commissione, difficilmente abbiamo avuto la possibilità di introdurre modifiche a questo provvedimento.

Il decreto-legge in esame introduce una serie di disposizioni riguardanti l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine e i concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche. Inoltre, esso dispone la proroga di 90 giorni del versamento del prelievo erariale dovuto al concessionario del gioco del bingo, e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno. Quindi, è chiaro che dal 15 al 31 dicembre non vi è questa possibilità di proroga, ma si paga al momento in cui si acquistano le cartelle. Dato che quello è il periodo natalizio, forse questa norma protegge il Governo, in quanto gli acquisti maggiori di cartelle avverranno proprio in quel periodo compreso tra il 15 ed il 31 dicembre. La norma, dunque, accoglie il punto di vista dei concessionari sulla questione del pagamento immediato ed inoltre vi è questo elemento per dare certezza dell'entrata finanziaria relativa all'anno in ogni capitolo.

Tale decreto, inoltre, proroga dal 30 aprile al 31 luglio la possibilità, per il ministro dell'economia e delle finanze, di disporre con propri decreti l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo delle sigarette, anche in questo caso, nei limiti previsti dalla finanziaria. Dato che l'aumento ha già determinato ciò, noi non avvertiamo l'esigenza di questa proroga. Altro che scoraggiare chi vorrebbe forse diminuire il prezzo delle sigarette e diminuire le entrate dell'erario! Però, in regime di concorrenza, se qualcuno diminuisse il prezzo — non perché sono un fumatore —, farebbe una cosa abbastanza corretta. Anche se, relativamente a questo aspetto, comprendiamo le modalità di presentazione da parte del Governo, tuttavia non ne condividiamo la sostanza.

Per quanto riguarda l'UNIRE, in tale decreto si fa ben poco per perseguire le

finalità di tale ente di diritto pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, che è il regolamento di attuazione dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996. Le finalità sono le seguenti: sostegno dell'allevamento e dell'impiego del cavallo italiano da sella e da corsa e della selezione degli stessi; incentivazione di piani occupazionali volti a favorire l'avviamento al lavoro e la formazione professionale, con particolare riguardo alla verifica dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore e all'introduzione di meccanismi di disincentivazione e di ricorso al lavoro irregolare e all'evasione contributiva. Questa sembra proprio una norma adatta per l'UNIRE, che ha 201 dipendenti a contratto a tempo indeterminato e 170-180 dipendenti a contratto a tempo determinato. Nel decreto non sono previste incentivazioni per l'Unire né è prevista l'attivazione di rapporti con le stesse regioni per promuovere corsi di formazione professionale e differenziare il personale in relazione ai nuovi compiti individuati sia dal decreto del Presidente della Repubblica del 1998, sia dal decreto-legge in esame, quali la prevenzione sul *doping* e l'anagrafe equina, nel rispetto dell'iniziativa informatica del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Altre finalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 sono: iniziative previdenziali ed assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri (anche su questo settore evidenziamo molte preoccupazioni rispetto al funzionamento, ai fondi di integrazione da parte dell'UNIRE); finanziamento degli ippodromi per la gestione e il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi all'organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse; costituzione e miglioramento dei centri di allenamento ippico polifunzionale e di allevamento; realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi; ricerca scientifica nel settore dell'allevamento dell'*antidoping* (aspetto rafforzato

nel decreto ma già contenuto nel regolamento originario); controllo della regolarità di tutte le attività relative alle corse; promozione dell'attività ippica; formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore.

Dobbiamo affermare con molta franchezza che su ciò il decreto-legge in esame è carente. Infatti, sia gli elementi migliorativi apportati dal Senato, sia l'impossibilità di una discussione e di una analisi concreta del settore — anche se sappiamo che il funzionamento dell'UNIRE non è relativo solo ai suoi dipendenti, ma a tutta l'attività agricola collegata, che ha una sua importanza nell'attività dell'allevamento ippico italiano — ci portano a ritenere che su tale materia occorrerà ritornare, in quanto ritengo che con questo provvedimento non si siano risolti i problemi che la stessa UNIRE, durante i colloqui informali avuti Commissione, ci ha segnalato.

Al Senato è stato aggiunto l'articolo 1-*bis*, affinché si migliorino le condizioni di salute e di benessere degli animali e si prevenano le pratiche di doping. Inoltre, l'UNIRE organizza e gestisce — come ricordavo in precedenza — l'anagrafe equina, nell'ambito del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui al decreto legislativo n. 173 del 30 aprile del 1998.

Quindi, vengono attribuiti nuovi compiti, ma siamo preoccupati in ordine ai livelli organizzativi. Infatti, ci sono 3 dirigenti, mentre ne erano previsti 9 e i precari sono 180 a fronte di 200 dipendenti a tempo indeterminato. Dunque, anche nell'ambito delle nuove funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, è opportuno differenziare e formare il personale.

Non vi sono misure per il personale dell'ente e non si comprende come l'UNIRE possa provvedere alle finalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, alla prevenzione del doping e all'anagrafe equina con 200 dipendenti a contratto a tempo indeterminato e 180 precari, senza alcun indirizzo per corsi di formazione professionale e senza prevedere alcun obbligo nei con-

fronti dell'organizzazione di questo ente pubblico che riceve indirizzi anche dal Ministero dell'agricoltura.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
FABIO MUSSI (ore 17,03)

ROLANDO NANNICINI. Eppure ritengo che, in tale decreto-legge, siano previsti impegni finanziari per lo Stato. Il fabbisogno nella relazione del Senato è stato quantificato in 52,1 milioni di euro, poi ci sono altri 3 milioni di euro perché il Senato ha tolto gli interessi, quindi siamo a 55,1 milioni di euro. Dunque, gli interessi vengono meno sia sulle quote di prelievo, sia sui minimi garantiti, sia sull'imposta unica. Dalla relazione si evince che per il minimo garantito si tratta di 247 milioni di euro (otto rate annue) e anche questa è una quota rilevante perché sono circa 4,5 miliardi di vecchie lire diviso 8, quindi è un prelievo che viene a mancare nel 2003. Per quanto poi riguarda le quote di prelievo, la relazione parla di 665 milioni di euro in tre rate e, per quanto concerne l'imposta unica, di 875 mila euro in cinque rate annuali.

Quindi, per il 2003, è evidente il danno insito nella copertura, anche se, secondo il Senato, se la nuova lotteria può coprire per 12,4 miliardi può coprire anche per 15,4 miliardi.

Su questa copertura finanziaria nutriamo grandi preoccupazioni, perché, di fatto, per quanto riguarda il ricorso alle nuove lotterie, con il provvedimento che dovremmo conoscere, visto che avrebbe dovuto essere adottato entro il 24 aprile di quest'anno, si aggira quanto previsto dalla legge «madre», vale a dire dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, in cui si stabilisce che si può arrivare a nuove coperture finanziarie con nuove leggi: nuove leggi fissano il nuovo indirizzo di copertura finanziaria. Guarda caso, la legge che istituisce le lotterie prevede che il ministero possa adottare provvedimenti, anche prevedendo innovazioni telematiche e telefoniche che, fra l'altro, vanno più verso l'estero che verso il mercato nazio-

nale. Potrebbe essere un lodevole tentativo per cercare anche nell'utenza giovanile una nuova forma di partecipazione.

Però, è altrettanto chiaro che il comma 12-bis dell'articolo 1 di questo decreto-legge, che fissa i termini per l'adozione del provvedimento, e il comma 14 del medesimo articolo, che reperisce il denaro, non servono. In base all'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 ciò non si può fare, perché non si tratta di una nuova legge. Ciò era già previsto per legge. Fra l'altro, si ridistribuiscono i denari nelle lotterie: se l'utenza è quella, dovremmo dimostrare da dove arrivino questi 15 milioni di euro — e non 12,4 milioni di euro, perché computo anche gli interessi tolti dal Senato. Quanto all'altra copertura, essa proviene per 39,7 milioni di euro dall'attuazione del comma 16 dell'articolo 22 della legge finanziaria che riduce di un punto l'aliquota del prelievo fiscale. Fra l'altro, il comma 7 dell'articolo 1 di questo provvedimento è precisissimo: con un'attenta distribuzione matematica, si arriva a dire che per le scommesse sportive a totalizzatore nazionale il beneficio per i concessionari deve essere di 4,58 punti, giocando sull'1 per cento dell'aliquota; per le scommesse sportive a quota fissa l'aumento medio deve essere di 2,60, per le scommesse ippiche a totalizzatore nazionale di 4,82 punti, per le scommesse ippiche a quota fissa di 5,26. Poi, si introduce un elemento molto bello: l'aliquota unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 — come ricordato anche dal relatore — passa dal 25 al 22,5 per cento. Mi chiedo se il CONI abbia letto ciò. Per le scommesse sportive a totalizzazione nazionale il beneficio deve essere di 4,58 punti se si tratta di CONI; se si tratta di UNIRE, il beneficio deve essere di 4,82 punti. Se, invece, le scommesse sportive sono a quota fissa — si punta e si ha un risultato: uno su tre, due su quattro, o quello che sarà — il beneficio deve essere di 2,60 punti; mentre, i concessionari delle scommesse ippiche devono avere un beneficio di 5,26 punti. Nella relazione tecnica ci saranno delle proporzioni, ci saranno delle inci-

denze; ma, non credo al punto da formulare un decreto così preciso. In alcuni casi, si rimanda ad altri decreti. Si richiederebbe una contabilità più precisa, per comprendere da dove arrivino queste cifre e per far scomparire la nostra preoccupazione riguardo al fatto che, con la riduzione dell'1 per cento di aliquota, si riesca a fare tutto ciò per il settore ippico. Sottosegretario Contento, a proposito delle mie riflessioni, lei comprende che questi elementi non si evincono dalla relazione.

Un altro elemento su cui vorrei soffermarmi con una certa attenzione riguarda la compatibilità del decreto-legge dal punto di vista comunitario. Abbiamo una lettera di messa in mora del 24 luglio 2001. La Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato riguardo all'affidamento delle concessioni per la gestione del servizio di raccolta e di accettazione delle scommesse sportive. Cosa ci dice, in parole povere, la Commissione europea? Contesta l'impossibilità per le società quotate in borsa di ottenere le concessioni di raccolta e di accettazione delle scommesse sportive e ci dice che ciò non è proporzionato al legittimo obiettivo di effettuare un rigoroso monitoraggio sui soggetti che operano nel settore delle scommesse, particolarmente esposto all'interposizione di attività illecite. Sarebbe stato giusto che il provvedimento nazionale avesse previsto un monitoraggio della situazione, invece di sottrarre tale possibilità alle società quotate in borsa, evitando di controllare chi avesse in mano le azioni.

A questa osservazione il ministro ha risposto con la nota del 9 gennaio 2001 affermando che il comma 11 dell'articolo 22 della legge finanziaria, la n. 289 del 2002, ha risolto il problema prevedendo che alle procedure concorsuali di affidamento delle concessioni possono partecipare anche le società di capitali. Il Governo però non ha risposto sul quesito per cui si chiede perché 326 concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse ippiche siano ancora a beneficio dei vecchi concessionari, senza ricorrere a procedure di appalto che sono prorogate fino al 2006.

Inoltre, in tale decreto si modificano notevolmente i rapporti e le modalità e i contratti in essere con i 340 concessionari che hanno aderito alla sanatoria prevista nei decreti interministeriali del 6 giugno 2002 in attuazione della legge n. 16 del 27 febbraio 2002. Infatti, a loro viene consentito di versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33 per cento, in otto rate con pari importo annuo e senza interessi. Ora, otto rate annue senza interessi fanno pensare che queste concessioni rimangono in piedi. Inoltre, per i 469 concessionari che non hanno aderito al decreto interministeriale citato, si riaprono i termini di adesione fino al 15 giugno 2003, versando un importo pari al 10 per cento del debito maturato — per capitale, senza interessi, perché gli interessi sono già scomparsi in un emendamento al Senato — e in ragione del ritardato pagamento un ulteriore importo di 1.000 euro; inoltre, il restante 90 per cento diminuito del 33 per cento, può essere pagato con rate di otto anni. Mi chiedo ma ai 42 concessionari che da sempre sono in regola, cosa si dice? Almeno nella legge scriviamo « grazie di avere avuto un rapporto regolare », perché la domanda è spontanea: in altre parole, si avverte la necessità di dire « grazie » a quei 42 che sono stati regolari rispetto a queste modifiche e agli appalti precedenti.

Per chiudere queste mie scarse riflessioni, un altro elemento che ci interessava si riferisce all'articolo 1. Noi non comprendiamo perché in un decreto-legge si sia così precisi nella formulazione delle disposizioni. Noi diciamo alla Cassa depositi e prestiti anche che ci deve concedere un mutuo di 300 miliardi di vecchie lire, ossia di 150 milioni di euro, con ammortamento all'americana, con la rata di interessi costante, ma in modo che vi sia la diminuzione degli interessi e un rapporto tra capitale e interesse cosiddetto alla francese. Infatti, gli diamo un contributo fisso di 3,5 milioni di euro, pari a 7 miliardi di lire, per il pagamento del mutuo. Certamente, poi si dice che con decreto successivo il ministero fisserà gli interessi e le regole del mutuo stesso, ma

la domanda che si fa con forza è: l'interesse sarà quello che pagano gli enti locali, del 3,94 per cento, che ad oggi è praticato dalla Cassa depositi e prestiti, oppure sarà un interesse diverso per far tornare questi conti? Questo perché mi posso divertire matematicamente, ma non oggi — forse con amicizia e nel rapporto in Commissione —, a dimostrare che con 3,5 milioni di euro non si risolve il problema di tutta la quota di interessi a carico dello Stato, come l'UNIRE ci ha detto. Fra l'altro, si ricorre alla Cassa depositi e prestiti, che deve concedere i mutui per le opere della legge obiettivo, la n. 43 del 2001, per la società Infrastrutture Spa e concedere tutti i mutui e il credito ordinario nei confronti degli enti locali. Su questo punto noi chiediamo che vada valutato questo aspetto di intervento della cassa, perché questa originariamente ha funzionato con i depositi postali, con il risparmio dei cittadini, ma in generale va verso l'aiuto e il credito nei confronti degli enti locali.

Quindi, era meglio sostituire la Cassa con l'Istituto per il credito sportivo; fra l'altro, per quanto riguarda i cavalli, vi sarebbero possibilità anche relativamente alle finalità. Invece, quando vi è da spendere, la cassa è assimilata al prezzemolo: spero solo che rimangano dei soldi per gli enti locali.

L'ultima riflessione che voglio svolgere è relativa a quei concessionari che — come si legge dalla relazione tecnica — non aderiranno nemmeno a quanto disposto da questo provvedimento.

I calcoli della relazione parlano di 164 concessionari che non aderiranno ai quali, fra l'altro, si fa un bel regalo. Infatti questi ultimi, pagando il 15 per cento della differenza tra il dovuto e l'incassato — e non il 40 per cento della fideiussione per i minimi garantiti — potranno lasciare il settore.

Credo si tratti di una scelta sbagliata perché chi non aderisce a delle proposte non ha diritto ad un'autostrada che gli consenta di andarsene (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-Ulivo*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Masini. Ne ha facoltà.

**MARIO MASINI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzi tutto debbo ringraziare il relatore per l'esauriente illustrazione di questo provvedimento, soprattutto riguardo alla premessa da lui svolta. Si tratta, infatti, di una premessa che scaturisce dalla legge n. 662 del 1996 e dal successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998.

Un ente che per decenni si era autogarantito ed autofinanziato — non soltanto riguardo allo sviluppo e all'incremento delle razze equine ma anche per i rapporti con i concessionari — è stato espropriato di queste funzioni. Tali funzioni sono state trasferite dall'ente di riferimento — controllato comunque dal Ministero delle politiche agricole e forestali — al Ministero dell'economia e delle finanze.

Ciò è avvenuto perché si riteneva che in questa maniera si potesse dare un ordine migliore sia riguardo al profilo dell'incidenza fiscale sia riguardo ai rapporti con i concessionari riversando, automaticamente, maggiori somme all'ente di riferimento che poteva così sviluppare la propria attività.

Questo però non è avvenuto perché sono stati definiti criteri per l'individuazione dei concessionari che, in seguito, non si sono rivelati positivi. Inoltre sono stati definiti i minimi garantiti nei confronti dei concessionari, i quali sono stati calcolati su basi di riferimento che, in seguito, si sono dimostrate non veritiere poiché, in automatico, non si è più avuta la possibilità da parte dell'ente di incidere sulla formazione della scommessa ippica e, soprattutto, sul monitoraggio delle risorse che arrivavano al settore ippico tramite il ministero.

Tutto ciò ha portato l'ente — in questo concordo con quanto sostenuto dall'onorevole Nannicini — a non poter più sviluppare le proprie attività istituzionali relative all'organizzazione delle corse, allo sviluppo degli ippodromi, alla formazione — finalizzata alla creazione di nuovi soggetti competenti nel settore delle scom-

messe ippiche — e alle attività di sviluppo di strutture veterinarie all'interno degli ippodromi; in buona sostanza, tutte quelle attività richiamate dalla legge di riordino dell'ente.

Se questo non è stato fatto lo dobbiamo, purtroppo, ad errori compiuti non certo da questo Governo e che si sono perpetrati nel tempo. Inoltre, durante questa legislatura, debbo aggiungere che è stato encomiabile anche l'impegno profuso dal sottosegretario Contento per uscire fuori da una situazione critica.

È pur vero, infatti, che la situazione critica già esisteva ed è stata, comunque, provocata da presupposti errati. Inoltre non si poteva pensare che uno Stato ed un Governo attenti alle esigenze rappresentate dal settore ippico — da quelle 50 mila famiglie che ne fanno parte — potessero risolvere la situazione con un colpo di mannaia, tagliando la testa a tutti gli operatori e ai concessionari che si occupano della raccolta delle scommesse ippiche.

Nemmeno l'escussione di tutte le fidejussioni, ammesso e non concesso che fosse stato possibile, avrebbe portato alla salvezza del settore nel suo complesso. Risultava necessario allora prevedere strumenti idonei alla risoluzione della questione che offrisse delle garanzie all'ente pubblico, ormai giunto sull'orlo del tracollo, che mai aveva sofferto di carenza di liquidità (non aveva mai dovuto accedere ad anticipazioni bancarie).

Vi era un numero di agenzie referenti e i due concessionari principali sull'orlo del tracollo e della bancarotta ed un ente che non riusciva più a sviluppare la propria attività. Di qui l'adozione del provvedimento in esame finalizzato a salvaguardare ampiamente la struttura esistente, anche perché i tanto sbandierati concessionari alternativi, quando si tentava di individuarli in una copertura territoriale difficile come quella italiana, spariscono come neve al sole. Si è, pertanto, avvertita la necessità di tutelare il settore, l'UNIRE ed i concessionari, attraverso una facilitazione che ritengo intelligente, vale a dire quella di far uscire dal settore un

numero modesto (164 punti vendita, ma mi auguro che siano di meno all'atto pratico) di aziende, non in grado di rimanere in piedi, che non avrebbero potuto più offrire alcun tipo di garanzie al settore stesso. Si è, invece, inteso mantenere, con un accordo globale che tenesse conto delle esigenze dell'ente, ma anche della salvaguardia del settore della raccolta della scommessa ippica, quelle agenzie che, tramite una correzione necessaria dei minimi garantiti, avrebbero potuto continuare a sviluppare la propria opera sul territorio, con vincoli di raccolta certi, ma più trasparenti e più reali. Sono stati, pertanto, previsti la rimodulazione dei minimi garantiti, nonché la possibilità di accesso, pagando il 70 per cento del dovuto, quel dovuto che, altrimenti, non sarebbe stato recuperato né sotto il profilo dell'imposta, né sotto il profilo dei prelievi, né sotto il profilo dei minimi garantiti. In questo provvedimento non è prevista solo la salvaguardia dei concessionari, ma anche un riposizionamento dell'ente.

Come appassionato del settore, non mi stancherò mai di dire che la scommessa ippica si differenzia dalle altre scommesse o lotterie ed ha bisogno di capacità e di conoscenze speculari del settore. Pertanto, è necessario che l'UNIRE torni ad esprimere, all'interno di un comitato giochi che dovrà costituire l'elemento di sviluppo di tutto il settore giochi e scommesse, un parere fondamentale e vincolante in materia di giochi e scommesse ippiche che, ahinoi, nonostante gli interventi dell'UNIRE in questi anni, non sono stati presi in considerazione, hanno patito una certa sofferenza, non avendo potuto ricevere quelle modulazioni e quegli sviluppi necessari, anche con riferimento al concorso obsoleto, come può essere, ad esempio, il concorso Totip, o alla mancata evoluzione della scommessa Tris. Con questi accorgimenti, con l'inserimento degli esperti dell'UNIRE all'interno delle commissioni e del presidente o di un suo delegato all'interno del comitato scommesse, ciò potrà essere fatto.

La vera scommessa dell'UNIRE, visto e considerato che da sempre si è autososte-

nuta attraverso il gioco e la scommessa ippica, è quella di riposizionare giochi e scommesse, trasparenti ed appetibili, all'interno del grande circuito dei giochi e delle scommesse, al fine di riportare le risorse necessarie all'ente e fare ciò che è previsto dalla legge. Non è vero che l'UNIRE non lo ha fatto, perché il raccordo con le regioni, soprattutto in tema di formazione, vi è stato ma, successivamente, sono mancate le risorse ritenute necessarie all'effettivo sviluppo anche di questo settore ritenuto particolarmente importante.

Altro elemento fondamentale, all'interno di questo decreto-legge, è il controllo sui flussi, perché non è facile fare bilanci di previsione e neanche monitorare o scadenzare l'attività dell'ente se non si ha un controllo sui flussi, se non si sa costantemente come stanno andando le scommesse ippiche e quindi qual è il ritorno di tali scommesse.

Per quanto riguarda poi le aliquote dell'imposta unica e le percentuali ai concessionari, devo dire che, nel quadro europeo, siamo il paese che ha la maggiore pressione fiscale e che offre ai concessionari non certo le più alte aliquote per il servizio che essi svolgono.

Per quanto riguarda l'UNIRE, queste sono le motivazioni di fondo che hanno portato alla formulazione, da parte del Governo, di questo decreto-legge, che era atteso fortemente da tutto il settore ippico. Questi sono i tratti fondamentali del provvedimento al nostro esame. All'articolo 1 si introduce una serie di disposizioni riguardanti essenzialmente l'ente di riferimento e i concessionari del servizio di raccolta, al fine di offrire soluzioni alle problematiche concernenti la situazione finanziaria dei soggetti operanti nel settore, in particolare, con il comma 1, come è stato detto, attraverso la Cassa depositi e prestiti. Io non so se altri istituti potrebbero avere le risorse economiche necessarie per sostenere un intervento così pesante e, quindi, è la Cassa depositi e prestiti che viene autorizzata a concedere all'UNIRE nel 2003 un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale

carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponderà all'UNIRE, a decorrere dal 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui, cifra ritenuta congrua per coprire gli interessi relativi a questo finanziamento.

Il comma 1-*bis* interviene, invece, sulle norme che indicano le finalità alle quali l'UNIRE è tenuto a destinare un adeguato finanziamento, attingendo ai proventi ad esso assegnati e derivanti dalle scommesse. Bene ha fatto il Senato a suggerire, in tal senso, alcune correzioni finalizzate ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche di *doping*, realizzando un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo. Si tratta di una sottolineatura, in quanto ciò era già previsto nella legge di riordino dell'ente, ma devo dire che la definizione di un codice regolamentare per il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli era già stata individuata dall'UNIRE e il codice era stato sottoposto al Ministero delle politiche agricole, in analogia a quanto accade anche in altri Stati dell'Unione europea.

I commi dal 2 al 7 regolano le disposizioni relative ai concessionari e ai servizi di raccolta delle scommesse ippiche. In particolare, ai sensi del comma 2, i concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il decreto interdirezionale cui si è fatto riferimento — provvedimento che è stato emanato proprio in considerazione di una analisi progressiva delle necessità del settore — possono provvedervi entro il 15 giugno di quest'anno, versando un importo pari al 10 per cento del debito maturato, per capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un importo complessivo di 1.000 euro.

Con il successivo comma 3, ai concessionari che aderiranno entro il nuovo termine del 15 giugno nonché a quelli che